

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

1.1.- E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE TRECCANI CULTURA ETS", con sede in Roma, piazza della Enciclopedia Italiana 4, 00186. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

1.2.- Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

1.3 - La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.4 - La Fondazione è iscritta nel Registro unico del Terzo rep. n. 28918 nella Sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Articolo 2

Scopi e attività istituzionali

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse generale e si fonda su principi di etica e trasparenza.

In particolare, Fondazione Treccani Cultura intende promuovere progetti che abbiano un impatto sociale e culturale positivo sulla comunità, favorendo nella sua autonomia anche rapporti tra i soggetti coinvolti nelle attività, il socio Fondatore Promotore e gli altri soci Partecipanti Fondatori. La Fondazione si propone di stabilire e sviluppare le seguenti attività di interesse generale:

- i. individuare, proporre e realizzare iniziative per promuovere la conoscenza, l'apprezzamento, la diffusione e la conservazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dell'Italia;
- ii. promuovere studi e ricerche su argomenti di rilevante interesse per la crescita culturale del Paese;
- iii. facilitare la diffusione del libro in tutte le sue forme;
- iv. studiare nuove forme di elaborazione e diffusione della cultura;
- v. offrire il proprio contributo, anche economico, per l'attuazione di progetti, iniziative, studi e ricerche definiti in coerenza con i propri scopi;
- vi. assegnare borse di studio per il raggiungimento dei propri obiettivi;
- vii. al fine di tutelare, diffondere e valorizzare il patrimonio culturale italiano, promuovere iniziative di fundraising per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di

tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione. Le iniziative di fundraising possono, altresì, essere tese alla realizzazione di pubblicazioni, manifestazioni e iniziative promosse direttamente in conformità allo scopo sociale;

viii. finanziare e ricevere finanziamenti per attività promosse e gestite direttamente ovvero in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, istituzioni, associazioni o altre fondazioni;

ix. curare o favorire pubblicazioni di carattere scientifico e/o culturale;

x. promuovere e organizzare occasionalmente manifestazioni culturali allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e digitali;

xi. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

xii. formazione universitaria e post-universitaria;

xiii. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

xiv. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

xv. svolgere attività culturali, sociali, umanitarie, di ricerca e formazione, anche professionale, e di tutela della salute e della qualità della vita, riguardanti il Mediterraneo e altre aree del mondo, con particolare attenzione all'Africa;

xvi. intraprendere, in ogni caso, tutte le iniziative finalizzate al raggiungimento dei sopraindicati scopi della Fondazione.

2.2.- La denominazione della "FONDAZIONE TRECCANI CULTURA ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

2.3 L'utilizzo del marchio Treccani sarà regolamentato da apposito accordo tra la Fondazione e il detentore.

Articolo 3

Attività diverse, secondarie e strumentali

3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2 purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

3.2 Nei limiti sopra indicati, la Fondazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi

genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Patrimonio

4.1.-Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- a) i beni donati, costituenti il fondo di dotazione, come risulta dall'Atto Costitutivo;
- b) contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri enti, pubblici o privati anche no profit, ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i fondi raccolti presso persone giuridiche (pubbliche o private), persone fisiche, anche con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge e che siano destinati ad incremento del patrimonio;
- d) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di eredità, legato o donazione o di qualsivoglia altro titolo e che siano destinati al patrimonio;
- e) le somme derivanti dai redditi, di cui al successivo articolo 5, che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni motivate, disponga di destinare all'incremento del patrimonio della Fondazione stessa.

Articolo 5

Fondo di gestione

5.1.- Per il perseguimento dei propri scopi e per il proprio funzionamento, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:

- a) dai redditi originati dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 4 lett. e);
- b) da contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dalla Unione Europea e da altri enti, pubblici o privati anche no profit, non destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) dai fondi raccolti presso persone giuridiche (pubbliche o private), persone fisiche, anche con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge, non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti Sostenitori;
- e) dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 6

Membri della Fondazione

6.1.- I membri della Fondazione si suddividono in: Fondatore Promotore; Partecipanti Fondatori; Partecipanti Sostenitori.

Articolo 7

Fondatore Promotore

7.1.- È Fondatore Promotore l'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. che ha contribuito, insieme agli altri Partecipanti Fondatori, alla dotazione del patrimonio iniziale.

Articolo 8

Partecipanti Fondatori

8.1.- È Partecipante Fondatore la "Fondazione insieme per la vista ETS" che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

8.2.- È altresì Partecipante Fondatore la "Fondazione Giancarlo Pallavicini Ente Filantropico ETS", che pure ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

8.3.- Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di due terzi, altre persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o estere, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto.

Articolo 9

Partecipanti Sostenitori

9.1.- Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o estere, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella periodicamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero svolgendo un'attività, anche professionale, di particolare rilievo per la Fondazione o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

9.2.- La qualifica di Partecipante Sostenitore, nominato dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza dei due terzi, dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o per il periodo in cui ha esercitato la sua attività in favore della Fondazione.

9.3.- I Partecipanti Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Articolo 10

Esclusione e recesso

10.1.- Il Consiglio di Amministrazione può decidere con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l'esclusione di Partecipanti Fondatori, e con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti Sostenitori, per grave e reiterato inadempimento delle obbligazioni derivanti

dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- b) comportamenti in contrasto con il codice etico della Fondazione;
- c) mancata esecuzione della prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2.- Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) assoggettamento a procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

10.3.- I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4.- Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 11

Organi della Fondazione

11.1.- Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- due Vicepresidenti, di cui uno vicario;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

12.1.- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da sette a nove membri, la cui nomina, fatta eccezione per il primo Consiglio nominato in sede di atto costitutivo, è demandata:

- i) quanto a due membri al Fondatore Promotore,
- ii) quanto a un membro alla "FONDAZIONE INSIEME PER LA VISTA ETS",
- iii) quanto a due membri alla "Fondazione Giancarlo Pallavicini Ente Filantropico ETS" e
- iv) quanto agli altri membri, collegialmente dal Presidente in carica al momento del rinnovo degli Organi, dal Fondatore Promotore e dai due Partecipanti Fondatori.

12.2.- I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti, salvo revoca motivata da parte del Fondatore Promotore e dei due Partecipanti Fondatori, con scelta unanime. I mandati dei singoli Consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente, il Fondatore Promotore e i due Partecipanti Fondatori, provvederanno alla relativa nomina sostitutiva; in ogni caso il Consigliere così nominato resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

12.3.- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:

- a) approvare annualmente il bilancio economico di previsione, il bilancio di esercizio annuale ed il bilancio sociale;
- b) deliberare il programma annuale di attività;
- c) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- d) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 8 e 9 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori e procedere alla relativa nomina;
- e) individuare le aree di attività della Fondazione;
- f) nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, trattamento economico e natura dell'incarico;
- g) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente e i Vicepresidenti della Fondazione, indicando altresì quale dei due avrà la funzione di vicario;
- h) nominare l'Organo di Controllo;
- i) istituire il Comitato Scientifico e nominarne i componenti;
- j) deliberare il Codice etico;
- k) deliberare le modifiche dello Statuto;
- l) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- m) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, l'eventuale fusione e trasformazione;
- n) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Articolo 13

Convocazione e quorum

13.1.- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di formalità, purché con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

13.2.- L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.3.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente vicario (o, in assenza di quest'ultimo, l'altro Vicepresidente), deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati, ed assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

13.4.- Per le delibere di ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e la delibera è valida se presa a maggioranza dei presenti,

quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua indisponibilità o assenza, del Vicepresidente vicario (ovvero ancora, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, l'altro Vicepresidente). Per la nomina del Presidente, dei Vicepresidenti, del Segretario Generale e del Comitato scientifico la delibera è valida se presa a maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

13.5.- Per gli atti di straordinaria amministrazione, la delibera è valida se presa a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Rientrano tra le delibere di straordinaria amministrazione quelle relative: alle modifiche dello Statuto e/o dell'atto costitutivo; allo scioglimento della Fondazione se lo scopo della stessa divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ.; alla devoluzione del patrimonio; alla fusione e trasformazione.

Articolo 14

Presidente e Vicepresidenti

14.1.- Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei presenti.

14.2.- Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito di tutti i poteri conferitigli, il Presidente si avvale dell'ausilio del Vicepresidente vicario e del Segretario Generale, e può nominare procuratori determinandone le attribuzioni e conferire delega a persone facenti parte dei propri uffici organizzativi ed amministrativi.

14.3.- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti di terzi che in giudizio, e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, anche nominando avvocati.

14.4.- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

14.5.- I Vicepresidenti sono eletti tra i membri del Consiglio di Amministrazione; il Vicepresidente vicario ha il compito di assumere le veci del Presidente in tutti i casi di temporanea indisponibilità ed assenza di quest'ultimo (restando inteso che, in caso di temporanea indisponibilità anche del Vicepresidente vicario il compito di supplenza spetterà all'altro Vicepresidente).

14.6.- La sottoscrizione del Vicepresidente vicario attesta l'impedimento (indisponibilità e assenza) del Presidente.

14.7.- Il Presidente ed i Vicepresidenti sono domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione.

Articolo 15

Segretario Generale

15.1.- Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione e ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

15.2.- Il Segretario Generale, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, sovrintende a tutte le attività delle strutture amministrative e organizzative della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

15.3.- Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curando la predisposizione dei relativi verbali.

15.4.- L'incarico del Segretario Generale avrà durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

15.5. - I verbali del Consiglio di Amministrazione sono consultabili, previa richiesta scritta al Segretario Generale, a norma dell'art.15 del D. Lgs. 117/2017, dal Fondatore Promotore e dai Partecipanti Fondatori.

Articolo 16

Esercizio finanziario

16.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

16.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

16.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

16.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, né direttamente né indirettamente.

16.5 Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione predisposto dal Segretario Generale. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e deleghe, e nei limiti delle assegnazioni deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti che figurano nel bilancio economico di previsione approvato; ulteriori impegni di spesa eccedenti le suddette assegnazioni debbono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Organo di Controllo

17.1.- L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i relativi compensi. Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

17.2.- L'Organo di Controllo vigila e verifica nel corso dell'esercizio con periodicità almeno trimestrale la gestione della Fondazione, e in particolare l'osservanza della legge e dello Statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, esamina il bilancio economico preventivo predisposto dal Segretario Generale; esamina il bilancio di esercizio predisposto dal Segretario Generale, anche al fine di predisporre la relativa relazione. L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore.

17.3.- L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

17.4.- L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati; assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

17.5.- E'facoltà del Consiglio di Amministrazione optare per un Organo di controllo monocratico.

Articolo 18

Comitato Scientifico

18.1.- Il Comitato Scientifico è chiamato ad esprimere pareri e a delineare l'indirizzo generale della Fondazione.

18.2.- Esso è composto di un numero variabile da tre a sette membri designati dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra figure del mondo scientifico-culturale.

18.3.- Il Comitato Scientifico elegge fra i propri membri un Coordinatore ed un Vice Coordinatore; è presieduto dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Coordinatore.

18.4.- Il Comitato dura in carica tre esercizi e cessa con la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; i suoi componenti possono essere nuovamente designati per una sola volta.

Articolo 19

Scioglimento

19.1.- La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

19.2.- La Fondazione delibera lo scioglimento se lo scopo della stessa divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma cod. civ..

19.3.- In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione verrà devoluto

ad altri enti non aventi scopo di lucro che perseguano scopi analoghi.

19.4.- Nel caso in cui si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Fondatore Promotore e i due Partecipanti Fondatori, con indicazione unanime, nomineranno tre liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

19.5.- La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e i due Partecipanti Fondatori, può fondersi o comunque confluire, anche per incorporazione, in o con altri enti non aventi scopo di lucro che perseguono fini analoghi, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Articolo 20

Clausola Arbitrale

20.1.- Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

Articolo 21

Clausola di rinvio

21.1.- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato e le norme del D. Lgs 117/2017 del 3 luglio 2017 e succ. mod.

Firmati: Mario Romano Negri

Fabrizio Polidori Notaio

=====

Registrato a Roma 3 il 28.7.2026 al n. 14983 serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, ventotto luglio duemilaventisei

Copia conforme all'originale
Roma, 28 luglio 2026